

# il PROGETTO SKIALP@GSB

**Maurizio Flick**<sup>1</sup>  
Avvocato e Docente di Diritto  
Forestale e Ambientale -  
Università degli Studi di Padova

## QUALI NOVITÀ NEL DIRITTO DELLA MONTAGNA?

### **THE SKIALP@GSB PROJECT** **What's new in mountain law?**

*The article proposes a summary of the Skialp project, carried out between 2018 and 2022 in Valle d'Aosta with the aim of making the Gran San Bernardo valley a reference point for ski mountaineering. By addressing the project, the Author goes through the evolution of mountain law, showing how responsibilities for operators in the field have gradually grown over time and how this trend can affect the project development. And this is the case of the following actors in the field: ski-lift operators for accidents on ski slopes and off-piste; public administration for accidents in populated and scarcely populated areas; mountain hikers, climbers, ski-mountaineers and free riders; last but not least, mountain professionals, mountain guides instructors and accompanying people.*

*Information is the key. Today, the more information is provided, the least is the risk of being sued for any accidents. Players in the field should start from the assumption that for any kind of activity carried out, corresponding responsibility may arise in case of accident.*

L'articolo propone una sintesi del progetto Skialp. un progetto realizzato tra il 2018 e il 2022 in Valle d'Aosta diretto a far diventare la Valle del Gran San Bernardo un punto di riferimento per lo scialpinismo. L'Autore, contestualizzando il progetto, ripercorre l'evoluzione del diritto alla montagna evidenziando come le responsabilità in capo a chi vi opera siano progressivamente aumentate nel tempo e come questo trend possa incidere sulla realizzazione del progetto. È questo il caso delle seguenti figure: il gestore degli impianti per incidenti in pista e fuori; la pubblica amministrazione per incidenti in zone antropizzate e non antropizzate; i fruitori della montagna, alpinisti, sci-alpinisti e free rider; infine, i professionisti della montagna, guida, maestro e accompagnatore.

La chiave di volta si rinviene nell'informazione. Oggi, più informazioni si forniscono e meno si corre il rischio di essere chiamati a rispondere per eventuali sinistri. Bisogna partire dal presupposto che qualsiasi attività realizzata può creare un affidamento e dunque una corrispondente responsabilità in caso di sinistro.



## ASPETTI GIURIDICI

### CHE COS'È IL PROGETTO SKIALP?

Il progetto Skialp è un progetto di studio con l'ambizioso obiettivo di far diventare la valle del Gran San Bernardo un punto di riferimento per lo scialpinismo.

È un progetto transfrontaliero, realizzato tra il 2018 e il 2022 tra Italia e Svizzera, a cui hanno partecipato diversi soggetti, tra cui numerosi Comuni italiani e del vallesse, diverse Società di Guide Alpine, Fondazioni e enti di ricerca.

Si tratta di un progetto pilota, all'avanguardia. Sostanzialmente l'idea era quella di creare all'incirca **30 itinerari** da caricare su una piattaforma on-line, con possibilità di intervento delle guide che possono aggiornarne le condizioni qualora lo abbiano recentemente percorso. La finalità? Richiamare sul versante italiano del Gran San Bernardo un numero sempre più alto di sci-alpinisti.

La materia è così particolare, così specifica, così di nicchia, che alla domanda se il progetto sia o meno realizzabile è difficile rispondere con un secco "sì" o "no". Non ci sono norme specifiche, come a volte ci si potrebbe aspettare, che indichino direttamente quali condotte siano

lecite e quali no.

Si tratta allora di partire dai principi generali del nostro ordinamento, dalla cultura della montagna che si annida nel nostro Paese per poter provare a dare qualche risposta. E il dato più profondo, che emerge già a prima vista, è quello di un approccio molto diverso tra Italia e Svizzera: in Svizzera **il principio di autoresponsabilità** è il cardine per comprendere l'approccio alla montagna. Potremmo liquidare la questione in poche parole dicendo che in Svizzera chi va in montagna si assume tutti i rischi delle attività che pone in essere.

E che in Italia, al contrario, chi va in montagna e subisce un danno - a volte anche quando non lo merita - può sperare di ottenere comunque un risarcimento. Bisogna contestualizzare questo progetto nel panorama attuale e tenere in considerazione come il diritto della montagna sia un ottimo barometro, in grado di fotografare i tanti cambiamenti che si registrano a livello sociale, in particolare nell'ambito della responsabilità civile; si tratta di una materia di nicchia, particolare, molto specialistica. E i temi che abbiamo trattato in questo progetto sono

una nicchia nella nicchia. Il diritto della montagna rappresenta egregiamente un *trend*, un andamento più generale che ci restituisce un quadro di come si è evoluta nel tempo la nostra società e la nostra relazione con la montagna.

### L'EVOLUZIONE IN ITALIA DEL DIRITTO DELLA MONTAGNA NEGLI ULTIMI 30-40 ANNI

Un primo dato mi sembra sotto gli occhi di tutti. Rispetto a 30-40 anni fa **il diritto è oggi molto più presente in montagna**: disciplina molte più attività e sanziona molti più comportamenti.

Abbiamo assistito a numerosi ed epocali cambiamenti: il turismo di massa in montagna è aumentato esponenzialmente; gli sport di montagna si sono notevolmente evoluti e così anche gli strumenti con cui praticarli.

Tutte novità che hanno portato vantaggi indiscutibili per le comunità montane, ma che hanno anche fatto emergere nuovi problemi, nuovi nodi da sciogliere. Di fatto, però, agli occhi di molti, oggi **il diritto in montagna risulta oppriamente**.

Siamo passati nel nostro ordinamento da una lunga fase durata oltre un secolo, tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento, in cui dominava l'ideologia della fatalità, della disgrazia attribuita sempre e comunque a fenomeni naturali. Venivamo da un'epoca in cui tutto era considerato fatalità e non si individuava quasi mai un responsabile per le vittime della modernità.

Solo che dall'eccesso dettato dallo scaricare le colpe di qualsiasi evento alle disgrazie, alle fatalità e alla natura, siamo finiti all'estremo opposto: oggi assistiamo alla tendenza contraria e speculare che porta a scaricare sui titolari di posizioni di garanzia le responsabilità per qualsiasi danno che si verifici.

Vi è una diffusa concezione della società come se fosse composta tutta e solo da minori, esentati da responsabilità; c'è un'indisponibilità a confrontarsi col



concetto di disgrazia che oramai è attribuita sempre e solo a deficienze umane. Provo a spiegarmi con un esempio: se trent'anni fa uno sci-alpinista avesse causato in Italia una valanga in uno spazio aperto e incontaminato durante un'ascensione, un'ipotetica corte chiamata a giudicarlo avrebbe probabilmente indagato esclusivamente le sue eventuali responsabilità e nulla più.

Oggi quell'ipotetica corte verosimilmente rifletterebbe anche sull'eventuale responsabilità di tanti altri soggetti:

1) in primo luogo, di quella dell'**esercante funiviario** che ha trasportato da valle a monte lo scialpinista, magari perché non lo ha informato sui rischi di quell'area, ad esempio il canalone in cui si è verificato il sinistro notoriamente scarica.

2) In secondo luogo, oggi probabilmente quella corte sarebbe chiamata a valutare eventuali responsabilità del **sindaco** del comune in cui la valanga è caduta, magari per non aver inibito l'accesso a quell'area a fronte del marcato rischio valanghe.

3) E ancora, l'ipotetica corte potrebbe essere chiamata anche a valutare la responsabilità della **guida alpina, del maestro di sci, dell'accompagnatore di media montagna**, in sintesi dei professionisti della montagna, che passavano nelle vicinanze e non sono intervenuti nei soccorsi.

E si potrebbe andare avanti...

## IL CONTESTO IN CUI SI ANDREBBE OGGI A INSERIRE IL PROGETTO SKIALP

Partiamo da una considerazione di fondo: nel nostro Paese assistiamo ad una sempre **maggiore tutela del fruitore della montagna** a scapito del principio di **autoresponsabilità**.

Il turismo di massa in montagna ha portato ad aprire le maglie dei risarcimenti, per molto tempo in Italia è stata agevolata la posizione del danneggiato. Non è un caso che oggi si pongano molte più domande se il gestore, il sindaco,



la guida o il maestro avrebbero potuto prevedere il danno, prevenirlo e, soprattutto, evitarlo.

In Italia è venuta meno la concezione di montagna come luogo incontaminato in cui il montanaro si assume la responsabilità per i danni che può subire durante un'ascensione.

Oggi, in caso di danno, si parte dal presupposto che il danneggiato inizia a prescindere dai fatti occorsi a cercare chi possa risarcirlo.

Questi aspetti sono fondamentali per valutare se e, nel caso come, possa essere ragionevole realizzare un progetto come Skialp.

Sia ben chiaro, è un *trend* che non riguarda solo la montagna, è un andamento generale, una tendenza, un orientamento complessivo del nostro sistema per cui **un tempo si risarciva poche volte e con poco denaro, mentre oggi sono aumentati i casi in cui si risarcisce ed è aumentato il valore dei risarcimenti**.

Tanti sono i parallelismi che potremmo fare con la responsabilità medica e forse si può comprendere meglio come queste dinamiche potrebbero portare a derive, ad esempio a emulare quanto accaduto per lungo tempo in ambito sanitario con la famigerata "medicina difensiva"<sup>1</sup>. Con-

dotte miopi che, traslate in ambito montano, potremmo chiamare di "montagna difensiva": gli operatori della montagna, a diverso titolo, potrebbero adottare deplorevoli condotte di autotutela perché mossi dalla paura di non potersi difendere adeguatamente in giudizio.

## IN CASO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SKIALP CHI E IN QUALI CASI POTREBBE ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE?

Il progetto Skialp ha trattato i soggetti principali che potrebbero essere chiamati a rispondere ed in particolare: il gestore degli impianti per incidenti in pista e fuori; la pubblica amministrazione per incidenti in zone antropizzate e non antropizzate; i fruitori della montagna, alpinisti, sci-alpinisti e *free rider*; infine, i professionisti della montagna, guida, maestro e accompagnatore.

Di seguito una breve disamina del quadro di insieme rispetto a queste figure.

### A – IL GESTORE DEGLI IMPIANTI

Il **gestore degli impianti** di risalita fino agli anni 2000 era sostanzialmente considerato responsabile per i sinistri



durante la fase di risalita (su *ski-lift*, funivia, seggiovia), quasi mai per quelli che si verificavano durante la discesa su pista. Con la legge n. 363/2003 risalita e discesa sostanzialmente si equiparano con la conseguenza che sono aumentati notevolmente i casi di responsabilità dei gestori delle aree sciatica attrezzate (Contratto di skipass).

Per il gestore degli impianti ci siamo prefigurati tre ipotesi di sinistro: a) su pista; b) su fuori pista; c) su piste di fatto.

Principalmente per il progetto Skialp può interessare il caso del fuoripista e, soprattutto, il caso in cui il gestore accompagna da valle a monte con la funivia o altro mezzo il *free rider* o lo scialpinista pubblicizzando l'attività sciatoria da monte a valle, quindi con scopo di lucro, ma non fornendo le dovute informazioni sul rischio che comporta scendere tramite questi itinerari di alta montagna. Già da questo sintetico quadro si può

dedurre l'importanza degli obblighi informativi, che spesso sono tenuti poco in considerazione ma che possono mutare profondamente le sorti di un eventuale giudizio.

## B - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Discorso simile vale per la **pubblica amministrazione** e in particolare per i sindaci dei piccoli comuni montani: Anche in questo caso col tempo è mutato il criterio di attribuzione della responsabilità: non più quello della responsabilità extra contrattuale in capo alla P.A. (ex art. 2043 c.c.), ma una responsabilità da cose in custodia (ex art. 20151 c.c.). La conseguenza è che diventa molto più semplice, anche in questo caso, per il danneggiato ottenere il risarcimento del danno. L'altra faccia della medaglia è però un carico di responsabilità molto pesante in capo ai pubblici am-

ministratori.

Rispetto al progetto Skialp anche per la pubblica amministrazione siamo partiti dalla macro-distinzione relativa al luogo in cui il sinistro si verifica: zone antropizzate e zone non antropizzate.

È importante questa distinzione perché è lo spartiacque tra due criteri di attribuzione della responsabilità molto diversi tra loro: responsabilità extra contrattuale per le zone non antropizzate (ex art. 2043 c.c.) e responsabilità da cose in custodia per le zone antropizzate (ex art. 2051 c.c.).

Nelle zone **non antropizzate** ad esempio, se la valanga cade dal monte completamente isolato e non frequentato, presumibilmente sarà il povero scialpinista vittima della valanga che dovrà dimostrare la responsabilità della pubblica amministrazione e in particolare dimostrare che la pubblica amministrazione era a conoscenza di quel pericolo, e che avrebbe potuto evitare che si verificasse quel danno.

Un onere della prova rigoroso in capo allo scialpinista che spesso difficilmente gli permette di ottenere il risarcimento. Basti pensare alle condizioni mutevoli del manto nevoso e a come, in caso di caduta di una valanga, uno scialpinista difficilmente pensi a reperire le prove per un eventuale giudizio bensì a salvarsi la vita.

Nel caso in cui la valanga cada invece in una zona **antropizzata** c'è da chiedersi se l'ipotetica traccia caricata dalla pubblica amministrazione su Internet possa essere un elemento che trasmette tranquillità allo scialpinista. A mio avviso, la risposta è certamente affermativa: un conto è l'itinerario caricato sulla piattaforma da un amatore che va in montagna; un conto è l'itinerario caricato da un ente locale che si suppone abbia molte più informazioni e competenze dell'appassionato che si reca in montagna.

In un caso del genere il criterio di imputazione della responsabilità in capo alla pubblica amministrazione molto probabilmente sarebbe quello individuato dall'articolo 2051 c.c. per la responsa-

bilità da cose in custodia. Peraltro, è da evidenziare come con la c.d. "direttiva valanghe" n.231 del 2019 tra le zone antropizzate siano ricomprese le piste da sci. Sul punto si evidenzia come i sindaci dovranno gestire le emergenze e in particolare decidere la chiusura delle piste da sci e se c'è un pericolo imminente di slavina.

In questi casi si può ritenere che il danneggiato debba solo dimostrare di aver subito il danno in quel determinato luogo, starà poi al sindaco, o chi per lui, dimostrare che si è trattato di caso fortuito, che si è adoperato in ogni modo affinché quel sinistro non si verificasse.

### C - RESPONSABILITÀ DEL FREE RIDER O SCIALPINISTA

in caso di scontro tra sciatori fuori dall'area sciabile attrezzata, o qualora uno sciatore in fuoripista sia travolto da una valanga determinata da un altro sciatore, la responsabilità civile torna a dimensionarsi nel suo assetto minimale, quello disciplinato dall'articolo 2043 c.c. La volontaria esposizione al rischio di danno costituisce un elemento importante ai fini del giudizio di responsabilità, in questo caso ci si riferisce a rischio sportivo.

### D - GUIDA ALPINA E MAESTRO DI SCI

Medesimo discorso vale per **guide alpine e maestri di sci**: tranne in caso di macro-colpe, errori grossolani, un tempo era impensabile l'ipotesi di una causa vittoriosa contro la guida o il maestro di sci. Oggi non è più così: assistiamo ad un'inversione dell'onere della prova e molto spesso è il professionista della montagna (il maestro di sci o la guida) che in giudizio deve cercare di discolarsi.

**Rispetto al progetto Skialp, se pensiamo alla guida che aggiorna lo stato dell'itinerario sulla piattaforma è chiaro che si crea una sorta di affidamento.** L'input fornito dalla guida assume valore differente rispetto a quello che potrebbe fornire il contributo di un semplice amatore. La guida così facendo informa sullo stato dei luoghi e lo fa tramite l'occhio di un professionista della montagna. Ora, è chiaro che le condizioni del manto nevoso mutano anche nel giro di pochi minuti e che pertanto l'affidabilità di un eventuale aggiornamento dovrebbe valere per un tempo molto limitato.

Però, come si può dimostrare in quanto tempo è mutata la condizione dei luoghi?

Come si può dimostrare che l'informazione fornita dalla Guida era corretta alle ore 14:00 e poi alle 15:00 il vento ha modificato le condizioni del manto nevoso, lo stato dei luoghi e di sicurezza? Certamente la guida che intendesse aggiornare l'itinerario dovrebbe pesare con molta cautela le parole da utilizzare. In passato, l'onere di provare l'adempimento della guida ricadeva sull'accompagnato e la colpa costituiva il criterio per giudicare la qualità della prestazione e, dunque, l'esistenza stessa dell'inadempimento. Ciò significava che se non fosse stata fornita prova della colpa della guida, non sarebbe potuto sorgere il diritto al risarcimento a favore del cliente. Quindi, se durante un'escursione uno degli accompagnati subiva una lesione o comunque un danno, il cliente stesso, per conseguire il risarcimento, doveva dimostrare: a) di aver subito un danno; b) che la guida si era resa inadempiente al contratto tenendo un comportamento negligente o imprudente o di scarsa perizia o, comunque, colposo.

Oggi il cliente danneggiato deve provare unicamente a) il danno subito, b) il nesso di causalità, c) l'esistenza di un contratto.

Il cliente dovrà semplicemente alle-



## ASPETTI GIURIDICI

gare l'inadempimento della guida, su quest'ultima graverà l'onere di provare di aver adempiuto correttamente, ovvero che l'inadempimento è stato dettato da cause a lui non imputabili, dimostrandolo. Ma la guida non può limitarsi a dimostrare di essere stato diligente, dovrà anche individuare la specifica causa che gli ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione: il comportamento del cliente che ha causato il danno; la caduta della valanga causata in maniera imprevedibile da altri sci-alpinisti.

Solo la dimostrazione di uno di questi fattori, unitamente alla prova della diligenza, varrà infatti a esonerare il professionista della montagna da responsabilità, consentendo di acclarare con certezza che l'impossibilità della prestazione esulava dalla sua sfera di controllo.

Bisogna avere sempre chiaro il quadro di riferimento rispetto a guide alpine e maestri di sci. Il criterio differenziale si rinviene nella legge n. 6 del 1989 che prevede una riserva in favore delle guide alpine per l'uso di tecniche e di materiali alpinistici. La conseguenza è un'espressa esclusione per i maestri di sci. Tale differenza, *summa divisio*, non sempre viene

concretamente realizzata nella pratica.

## QUESITI E QUALCHE RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA

Ci siamo posti diverse domande rispetto ai tanti casi che si possono presentare, qui ne posso condividere solo qualcuna. Ad esempio:

- Possiamo accostare la disciplina relativa ai sentieri di montagna a quella degli itinerari caricati sulla piattaforma per Skialp?
- Si possono prefigurare responsabilità in capo al compilatore di mappe e guide?
- Il preparatore di sentieri, ferrate e vie di arrampicata può essere considerato responsabile in caso di sinistro?
- Quali responsabilità possono profilarsi in capo al proprietario del terreno su cui si verifica il sinistro?
- È diverso se la traccia dell'itinerario viene caricata sulla piattaforma da un ente locale o da un privato scialpinista?

Nel volume abbiamo cercato di fornire le nostre risposte per allargare il quadro di insieme rispetto a un progetto tanto ambizioso.

- La giurisprudenza di merito ci sollecita qualche considerazione. Vi sono due sentenze della corte d'appello di Trento che fanno riflettere sul concetto di certezza del diritto e su come possa essere rischioso, anche per un pubblico amministratore in buona fede, un progetto come Skialp proprio alla luce del frastagliato quadro di insieme.

La prima è la sentenza numero 214 del 2019 che riguarda la morte di un ciaspolatore sui sentieri della Grande guerra. Il ciaspolatore si era allontanato dal sentiero di circa 50 m cadendo in un pozzo di areazione di una trincea della Prima guerra mondiale. In primo e in secondo grado non viene riconosciuta alcuna responsabilità in capo all'ente Parco. La Corte di Cassazione invece accoglie le istanze della famiglia rinviando nuovamente alla Corte d'Appello la quale, con la citata sentenza del 2019, riconosce un risarcimento di circa 1 milione di euro assimilando il pozzo non indicato ad una vera e propria insidia. Non si rinvennero comportamenti imprudenti da parte della vittima ed anzi viene ritenuta necessaria la custodia da parte dell'ente parco per le zone immediatamente circostanti al sentiero in quanto costituiscono la ragione di interesse della visita.

La seconda sentenza, sempre della Corte di Appello di Trento, è del 20 settembre 2019 e riguarda un caso di caduta massi sul sentiero. Nell'agosto del 2012 un turista che stava percorrendo un sentiero viene colpito da un masso staccatosi dalla montagna provocandogli una frattura. Il turista avvia un'azione per ottenere il risarcimento dei danni per circa 100.000 euro ritenendo che il sentiero vada assimilato alle strade vicinali per le quali l'ente proprietario avrebbe dovuto monitorare la situazione. La Corte ritiene invece che debbano essere curati dalla società di gestione la segnaletica, i segnavia, mantenuta la praticabilità del sentiero, ma che tale ente non possa essere ritenuto responsabile di tutto quello che può accadere attorno. In questa vicenda, in sostanza, la Corte d'Appello non ritiene responsabile l'ente che gestisce la rete sentieri.



Le due pronunce non sembrano, quantomeno ad avviso di chi scrive, coerenti l'una con l'altra. È pur vero che si tratta di casi differenti tra cui possiamo rilevare: il tipo di attività sportiva posta in essere (escursionismo in un caso e ciaspole nell'altro), il periodo dell'anno (nel primo caso a marzo, pieno inverno, nel secondo ad agosto piena estate), diversi sono i soggetti chiamati a rispondere, diverse le conseguenze dannose, diverso, infine, il luogo in cui si è verificato il sinistro (fuori del sentiero nel primo caso, sul sentiero nel secondo).

Tuttavia, ciò che desta un certo stupore, è che il risarcimento viene riconosciuto a chi il sentiero lo ha abbandonato mentre, invece, non viene riconosciuto a chi viene colpito da una caduta massi mentre si trova a percorrerlo.

Certo è che alla luce di due pronunce così incisive - e tra loro in antitesi - risulta difficile poter fornire suggerimenti netti agli operatori del settore. Ciò in quanto gli stessi giudicanti sembrano utilizzare di volta in volta principi distinti nelle loro valutazioni che non permettono di circoscrivere i reali confini di quali condotte e/o omissioni possano essere imputate e quali no in ambiente montano.

## CONCLUSIONI

Che cosa emerge da questo quadro di insieme?

Il **trend** è decisamente **più rigoroso rispetto al passato** per coloro che operano in montagna.

In questo senso il progetto ipotizzato per la Valle del Gran San Bernardo deve essere analizzato con molta cautela.

Ci sono timide fughe da parte della giurisprudenza dirette ad ampliare lo spazio dell'autoresponsabilità, ma sembrano ancora limitate.

Ad avviso di chi scrive, se si volesse realizzare un progetto come quello di Skialp, la **chiave di volta** sarebbe da rinvenire nell'**informazione**.

Oggi, **più informazioni** si forniscono e **meno** si corre il **rischio** di essere **chiamati a rispondere** per eventuali sinistri.



Bisogna partire dal presupposto che qualsiasi attività realizzata può creare un **affidamento** e dunque una corrispondente responsabilità in caso di sinistro. Si tratta allora di informare il più possibile l'utente: sulle circostanze, sui diritti e sui doveri che ricadono su chi frequenta la montagna.

Si tratta di informare sempre dei rischi, delle responsabilità, utilizzare dei *disclaimer/alert*.

**Si tratta, infine, di informare sui rischi che si corrono, sullo stato dei luoghi, sulle condizioni meteo.**

**Ovviamente anche l'informazione deve essere ben fornita con i dovuti accorgimenti, altrimenti può trasformarsi in un disastroso boomerang.**

Ma c'è un passaggio a monte da fare. Bisognerebbe tornare a **educare** e, in certi casi **rieducare**, alla montagna tutti coloro che la frequentano, cercando di anticipare il verificarsi del sinistro e non di intervenire solo durante la fase patologica, quando la situazione è oramai irreversibile.

Viviamo nella società del rischio e forse dovremmo ipotizzare un ridimensionamento del ruolo del diritto. C'è chi auspica l'introduzione di un diritto più mite, non perché più indulgente, ma perché consapevole dei propri limiti e del dovere, in certi casi, di ritirarsi e tacere. Una strada del genere, però, la si può percorrere solo riabilitando anche nel nostro Paese il concetto di auto-responsabilità.



### Note

<sup>1</sup> Maurizio Flick, Avvocato e Docente di Diritto Forestale e Ambientale presso l'Università degli Studi di Padova, è componente del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur. Per conto di Fondazione Courmayeur e Fondazione Montagna Sicura ha partecipato alla redazione del volume *PROGETTO SKIALP@GSB, Studio Giuridico Comparata Italia-Svizzera sulla promozione della pratica dello Scialpinismo tra la valle del Gran San Bernardo e la località svizzera di Verbier*, Quaderno n. 24 *Montagna Rischio e Responsabilità*, 2021, Aosta, pp. 1-295.

<sup>2</sup> Sul punto è bene citare la *Legge Gelli-Bianco* (l. 8 marzo 2017, n. 24), che segue la dibattuta *Legge Balduzzi* (l. 8 novembre 2012, n. 189). Entrambi questi provvedimenti normativi hanno cercato di combattere la c.d. "medicina difensiva" alleggerendo l'onere probatorio a carico del personale sanitario. Nei paragrafi a seguire il tema sarà ulteriormente trattato, si rinvia pertanto a tale sede per eventuali approfondimenti.